



PEFC/18-21-02/33

COMUNE DI LISIGNAGO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.05.2012

*Il Segretario comunale
Dr. Paolo TABARELLI de Fatis*

INDICE

TITOLO I – PREMESSA.....	3
Art. 1 – Principi generali.....	3
Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio.....	3
TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO.....	3
Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....	3
Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie.....	4
Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per le famiglie con bambini portatori di handicap.....	4
Art. 6 – Prestazione e ammissione delle domande di sussidio.....	4
Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio.....	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 8 – Relazione Annuale.....	5
Art. 9 – Responsabilità del Comune.....	5

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 Principi generali

In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 12.03.2002 e alle sue disposizioni attuative il Comune di Lisignago riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Il servizio “nido familiare – Tagesmutter”.

- concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi;
- garantisce risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato ed in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 Promozione e sostegno del servizio

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, sostiene il servizio “*nido familiare – Tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, operanti sul territorio provinciale.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all'articolo 2) che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002, avviene direttamente ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune che fruiscono del servizio:

- anche al di fuori del territorio comunale;
- per bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni;
- per bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscono del servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno 40 ore mensili (calcolate anche su base annua in base al contratto stipulato tra la famiglia e l'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – tagesmutter), fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- che utilizzano il servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno tre mesi consecutivi;
- che utilizzano il servizio di nido familiare – tagesmutter nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 18.00, derogabili in caso di contemporanea assenza dei genitori o di chi ne fa le veci, per ragioni strettamente lavorative, durante gli orari non compresi in tale fascia oraria.
- per un massimo di 120 ore mensili a bambino;

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti dei Servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

Art.4

Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, in relazione alle rispettive condizioni socio economiche e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune determina l’entità del contributo economico che sarà determinato secondo un importo minimo e massimo tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell’entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie, secondo le modalità previste dal presente articolo.

La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l’utilizzo dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.)

Il Comune contribuisce al sostegno del servizio “nido familiare – Tagesmutter” pro famiglia secondo il sistema di calcolo di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all’albo di cui all’articolo 8 della L.P. n. 4 del 2002 titolare del servizio, sulla base di idonea documentazione (elenco dei bambini fruitori del servizio con rispettiva quantificazione delle ore usufruite pro mese).

In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.

In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico la Giunta Comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Le modifiche alla misura del contributo per effetto delle variazioni del trasferimento provinciale, verranno approvate per i prossimi anni, con provvedimento della Giunta Comunale.

Art.5

Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento al servizio erogato nei confronti di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l’ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Art.6

Prestazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali almeno 20 giorni prima della data in cui inizierà a usufruire del servizio e dovrà:

- come prerequisito: accedere ad un servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all’articolo 2 del presente regolamento;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d’anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il contributo, allegando alla stessa l’I.C.E.F. del proprio nucleo familiare (dichiarazione ICEF + domanda unica), nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento.

Art.7

Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili.

L'utente potrà modificare lo ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con provvedimento del Responsabile del Servizio competente o, in assenza di designazione, del Segretario Comunale.

Entro il mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso la quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del comune.

L'organismo della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inherente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare – tagesmutter, purchè corredata da idoneo riepilogo (elenco bambini/ora procapite di servizio fatturate).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate gli organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiare – tagesmutter sono tenuti a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.8

Relazione Annuale

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto ad assumersi ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Art. 9

Responsabilità del Comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Comune di Lisignago

ALLEGATO A)
Delibera di Consiglio Comunale n. __ dd. 30.05.2012

SISTEMA DI CALCOLO DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'I.C.E.F.

1. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (I.C.E.F.) dell'anno precedente quello della domanda di contributo. In assenza di tale documentazione viene riconosciuto il contributo orario minimo.
2. Per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa INPS per l'erogazione dell'Assegno al nucleo familiare per la categoria lavoratori dipendenti.
3. Il contributo ORARIO MINIMO si applica con coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,30.
4. Il contributo ORARIO MASSIMO si applica con coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.
5. Nel caso di coefficiente della condizione economica familiare compreso tra il valore 0,13 e il valore 0,30 il contributo orario concesso verrà calcolato proporzionalmente dallo stesso Centro di consulenza accreditato (Caaf).

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
Valore minimo I.C.E.F.	0,13	Euro 4,90*
Valore massimo I.C.E.F.	0,30	Euro 4,40*

*contributo orario al lordo del trasferimento provinciale riferito al servizio

Il Segretario Comunale
- Dr Paolo TABARELLI de Fatis -

Il Ragioniere Comunale
- Rag. Nicola CALLEGARI -